



## *Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali*

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, recante *“Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”*;

**VISTO** il decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, e successive modificazioni e integrazioni, recante *“Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144”* e in particolare, l'articolo 13 rubricato *“Danno biologico”* ai fini dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

**VISTA** la legge 24 dicembre 2007, n. 247, recante *“Norme di attuazione del protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale”* ed in particolare, l'articolo 1, commi 23 e 24, che ha previsto l'aumento in via straordinaria delle indennità dovute dall'INAIL a titolo di recupero del valore dell'indennità risarcitoria del danno biologico prevista dal predetto articolo 13 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, in attesa dell'introduzione di un meccanismo di rivalutazione automatica degli importi indicati nella tabella dell'indennizzo del danno biologico;

**VISTO** il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 27 marzo 2009 concernente la determinazione, a decorrere dal 2008, dell'aumento in via straordinaria delle indennità dovute dall'INAIL a titolo di recupero del valore dell'indennità risarcitoria del danno biologico e, in particolare, l'articolo 1, rubricato *“Aumento delle indennità”*, ai sensi del quale *“A decorrere dal 2008 in attesa dell'introduzione del meccanismo di rivalutazione automatica del danno biologico è riconosciuto un aumento in via straordinaria, nella misura dell'8,68%, dell'indennità dovute dall'INAIL a titolo di recupero del valore dell'indennità risarcitoria del danno biologico, di cui all'art. 13 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38”*;

**VISTO** l'articolo 1, comma 129, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 recante *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)”*;

**VISTO** il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 14 febbraio 2014, concernente la rivalutazione del danno biologico per l'anno 2014 e, in particolare, l'articolo 1 rubricato *“Aumento delle indennità”* ai sensi del quale, *“A decorrere dal 2014, in attesa dell'introduzione del meccanismo di rivalutazione automatica del danno biologico, è riconosciuto un aumento in via straordinaria, nella misura del 7,57% delle indennità dovute dall'INAIL ai sensi della “tabella danno biologico” di cui al Decreto Ministeriale del 12 luglio 2000”* ed il successivo articolo 2 rubricato *“Ambito di applicazione”* con il quale è previsto, tra l'altro, che l'aumento delle indennità dovute dall'INAIL in applicazione dell'art.1 si aggiunge a quello di cui al Decreto Interministeriale del 27 marzo 2009;

**VISTA** la legge 28 dicembre 2015 n. 208, recante *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)”* e, in particolare l'articolo 1, comma 303, secondo



## *Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali*

cui “Con effetto dall’anno 2016, a decorrere dal 1° luglio di ciascun anno, gli importi degli indennizzi del danno biologico, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 e successive modificazioni sono rivalutati, con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, su proposta del Presidente dell’INAIL, sulla base della variazione degli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall’istituto nazionale di statistica rispetto all’anno precedente. Gli incrementi annuali di cui al primo periodo del presente comma si aggiungono a quello complessivo del 16,25 per cento di cui all’art. 1 commi 23 e 24 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, nonché all’articolo 1, comma 129, della legge 27 dicembre 2013 n. 147, e relativi decreti attuativi, e si applicano agli indennizzi dovuti dall’INAIL ai sensi della “Tabella indennizzo danno biologico” di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2000 (...omissis...)”;

**VISTO** il decreto ministeriale del 12 luglio 2000, recante “Approvazione di <<Tabella delle menomazioni>>; <<Tabella indennizzo danno biologico>>; <<Tabella dei coefficienti>>, relative al danno biologico ai fini della tutela dell’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali”;

**VISTO** il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 99 del 19 luglio 2018 con il quale sono stati rivalutati, con decorrenza 1° luglio 2018, gli importi delle prestazioni economiche per danno biologico, nella misura dell’1,10%;

**VISTO** il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 45 del 23 aprile 2019, recante l’approvazione, per il triennio 2019-2021, nel testo annesso al medesimo decreto di cui fa parte integrante e alla determinazione adottata dal Presidente dell’INAIL n. 2 del 9 gennaio 2019, “la nuova Tabella di indennizzo del danno biologico in capitale”;

**VISTO** il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2016 con il quale il prof. Massimo De Felice è stato confermato Presidente dell’INAIL;

**VISTO** il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, recante “Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni”.

**VISTA** la determinazione del Presidente dell’INAIL n. 209 del 20 giugno 2019, recante “Rivalutazione delle prestazioni economiche per danno biologico con decorrenza 1° luglio 2019”, nonché la relazione del Direttore generale dell’INAIL del 19 giugno 2019 e la nota tecnica della Consulenza Statistico Attuariale dell’Istituto medesimo del 13 giugno 2019, con la quale è proposta la rivalutazione, con decorrenza 1 luglio 2019, degli importi delle prestazioni economiche per danno biologico in misura pari all’1,10%, sulla base della variazione dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati intervenuta tra il 2017 e il 2018;



## *Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali*

**VISTO** il parere espresso dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, RGS-IGESPES, con nota n. 179318/2019 del 3 luglio 2019;

**VISTO** il parere espresso dal Ministero della Salute, Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria, con nota n. 29842 del 9 ottobre 2019;

### **DECRETA**

#### **Articolo 1 (prestazioni economiche)**

1. Con decorrenza 1° luglio 2019, su proposta del Presidente dell'INAIL di cui alla determinazione n. 209 del 20 giugno 2019, sono rivalutati gli importi delle prestazioni economiche per danno biologico nella misura dell'1,10%.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali [www.lavoro.gov.it](http://www.lavoro.gov.it) nella sezione Pubblicità legale.

Roma, 17 ottobre 2019

F.to *Nunzia Catalfo*